



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

Determinazione Dirigenziale

n. 61 del 28/07/2021

Oggetto : Collocamento a riposo d'ufficio della dipendente Maria Eugenia Musina, Istruttore Direttivo Bibliotecario Cat. D, in servizio a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 1/01/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, con cui è stata data attuazione alla riforma del sistema previdenziale, con la rideterminazione delle tipologie di pensione, dei requisiti per il conseguimento del relativo diritto e delle modalità di determinazione del trattamento pensionistico, ed in particolare;

- il comma 10 come modificato dall'art. 15 del D.L. 28/01/2019 n. 4 convertito dalla Legge 28/03/2019 n. 26. ai sensi del quale l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre se sono trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti

VISTA la circolare n. 35 del 14/03/2012 con la quale l'INPS al punto 2.1 specifica che a decorrere dal 01/01/2012 i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle anzianità contributive previste, precisando che tale requisito è da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010 n. 122;

VISTO l'art. 15 comma 2 del D.L. 28/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26 (nonché la circolare dell'INPS n. 11 del 29/01/2019) il quale prevede che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L.78/2010 non incidono sul requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata;

VISTE le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08.03.2012 e n. 2 del 19.02.2015 che, ad interpretazione dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, sopra citato, dispongono, tra le altre cose:

- che i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della legge 214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- che detti limiti, salve diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del Dpr 1092/73 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della legge 70/75 per i dipendenti degli enti pubblici, sono applicabili in via analogica anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;
- che, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento in servizio e per la finestra mobile ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico), in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

VISTO l'art. 2 comma 5 del DL n. 101 del 31/08/2013, convertito dalla legge n. 125 del 30/10/2013, con cui si precisa che "L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione";

VISTO il parere in merito all'applicazione del collocamento a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età DFP-0014638-P-04/03/2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per il trattamento del Personale Pubblico con il quale viene chiarito che "Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete: se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età";

RILEVATO che, dall'esame della sua situazione previdenziale, la dipendente Maria Eugenia Musina, Istruttore Direttivo Bibliotecario Cat. D, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Ente dal 22/01/1979 ha raggiunto alla data 31/05/2021, data di elaborazione e trasmissione all'INPS dell'Ultimo DMA, l'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto alla pensione

anticipata, corrispondente a 42 anni e 10 mesi, superando la prima finestra utile dei tre mesi dopo la maturazione del requisito;

DATO ATTO che alla data del 25/12/2021 la stessa compirà il 65° anno d'età;

POSTO che, sulla base della normativa previdenziale richiamata in precedenza si rende necessario collocare in riposo d'ufficio il suddetto dipendente per raggiungimento dei requisiti di legge, con decorrenza 01/01/2022 (ultimo giorno di servizio 31/12/2021), dando atto che la stessa dipendente ha abbondantemente maturato il 41 anni 10 mesi di contribuzione così come la finestra dei tre mesi dopo la maturazione del requisito prevista, con un periodo lavorativo complessivo ben oltre i 43 anni e mesi 1 previsti dalla vigente normativa pensionistica;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di dare atto che il dipendente Maria Eugenia Musina, Istruttore Direttivo Bibliotecario Cat. D, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso l'Ente dal 22/01/1979, matura il diritto alla pensione anticipata per raggiungimento dei previsti limiti contributivi,

Di disporre, per le motivazioni illustrate in premessa che vengono richiamate quale parte sostanziale ed integrante del presente atto, il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente Maria Eugenia Musina, a far data dal 01/01/2022, essendo a tale data abbondantemente trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo per il raggiungimento dei previsti limiti contributivi (c.d. finestra), con un periodo lavorativo complessivo di 43 anni, 4 mesi e 10 giorni (superiore ai 43 anni e mesi 1 richiesti);

Di approvare, in relazione a quanto disposto al punto precedente, la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente Maria Eugenia Musina a decorrere dal 01/01/2022 (ultimo giorno di servizio: 31/12/2021);

Di dare comunicazione di quanto stabilito nel presente atto al dipendente interessato ed all'INPS Direzione Provinciale, per gli adempimenti di competenza;

Dott. Pasquale Mascia
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 30/07/2021 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro 30/07/2021

Prot. n. 768 del 28/07/2021

il Dirigente
Dott. Pasquale Mascia
(firmato digitalmente)